



# Comune di Rocchetta Sant'Antonio

Provincia di Foggia

Codice Fiscale: 80003450717 – Piazza Aldo Moro n. 12 - Telefono: 0885/654007 - Fax: 0885/654360

## COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 30-06-2021

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N.196 DEL 21/06/2021 ED ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF TARI ANNO 2021 DEL COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO ED ESAME E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **16:18**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

<b>CIRCIELLO Pompeo</b>	P	<b>TALLONE Giovanni</b>	A
<b>ACCETTURO Natalino Alessio</b>	P	<b>DI FICCIO Giuseppe</b>	P
<b>SEPA Giuseppina</b>	P	<b>CASTELLI Ranieri</b>	P
<b>COLELLA Alfonso</b>	P	<b>VERLINGIERI Diego</b>	P
<b>ALBANESE Marina</b>	A	<b>CASTELLI Oscar</b>	A
<b>GARRUTO Lea</b>	P		

-Consiglieri presenti n. 8 -Consiglieri Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. COLELLA Alfonso nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**. La seduta è pubblica.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE Signor *Dott.ssa* FERRUCCI Paola Alessandra.

- Nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica Revisore**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile-I Sett.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica-I Settore**

**-Il Presidente** del Consiglio comunale, Alfonso Colella, introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere comunale /Vice **Sindaco Natalino Accetturo** per illustrare lo stesso.

**Aperta la discussione**, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali:

-il Consigliere comunale Ranieri Castelli, propone di applicare le agevolazioni su tutte le utenze domestiche sulla base della composizione del nucleo familiare, visto che per le imprese si è tenuto conto sia di quelle soggette a chiusura obbligatoria sia delle altre.

- il Consigliere comunale Giuseppe Di Ficchio ritiene che si deve verificare se sia possibile estendere le agevolazioni alle utenze domestiche non rientranti nelle fasce ISEE ai fini del bonus elettrico e gas.

- il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Colella, illustra i criteri che hanno portato a definire le percentuali di agevolazione indicate in proposta per le utenze non domestiche e ricorda che la minoranza è stata invitata a dare il proprio contributo nella fase di predisposizione della proposta.

Nel corso della discussione, il Responsabile del Settore Affari generali e finanziari, rag. Giuseppe Volpe, presente in aula e previamente autorizzato, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni; inoltre il Segretario comunale, previamente autorizzato, richiama l'attenzione dei Consiglieri comunali in particolare sull'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, sul decreto ministeriale 01/04/2021, n. 59033, allegato 3, e sulla delibera A.R.E.R.A. 05/05/2020 n. 158/2020/R/RIF, che forniscono precise indicazioni in merito all'applicazione delle agevolazioni Tari.

**-Chiusa** la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il *Presidente* del Consiglio comunale pone ai voti i seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione sollecitati dai Consiglieri comunali intervenuti nella discussione e comunque favorevolmente valutati dal Responsabile del Settore Affari generali presente in aula:

1) cancellare al punto 6 del dispositivo la frase "in possesso dei codici Ateco di cui all'allegato 1";

2) al punto 6 lettera a) del dispositivo dopo la parola "rifiuti" cancellare "a seguito di periodi di chiusura" ed inserire "per quanto in precedenza espresso";

3) al punto 6 aggiungere la lettera d) come di seguito "d) i contribuenti devono essere in regola con i pagamenti della Tari; in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente";

4) al punto 7, lettera b) del dispositivo, dopo la parola "TARI" aggiungere "in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente";

5) al punto 7, la lettera f) del dispositivo è sostituita come segue "In caso di esaurimento delle richieste nell'ambito della singola tipologia di utenza, la somma residua sarà assegnata sempre sulla parte variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare."

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto), votanti n. 8 (otto);

Con n. 8 (otto) voti favorevoli ed unanimi,

## **DELIBERA**

Di approvare i seguenti emendamenti alla proposta di delibera:

1) cancellare al punto 6 del dispositivo la frase "in possesso dei codici Ateco di cui all'allegato 1";

2) al punto 6 lettera a) del dispositivo dopo la parola "rifiuti" cancellare "a seguito di periodi di chiusura" ed inserire "per quanto in precedenza espresso";

3) al punto 6 aggiungere la lettera d) come di seguito "d) i contribuenti devono essere in regola con i pagamenti della tari; in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente";

4) al punto 7, lettera b) del dispositivo, dopo la parola "TARI" aggiungere "in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente"; 5) al punto 7, la lettera f) del dispositivo è sostituita come segue "In caso di esaurimento delle richieste nell'ambito della singola tipologia di utenza, la somma residua sarà assegnata sempre sulla parte variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare."

Di seguito il Presidente del Consiglio comunale procede a porre ai voti la proposta di delibera così come emendata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**-UDITA** la relazione del Consigliere comunale/Vice Sindaco, Natalino Accetturo ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali;

#### **PREMESSO CHE:**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e in particolare, l'Allegato A, riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RILEVATO** che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**VISTA** la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

**PRESO ATTO**

- che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

- che la Regione Puglia con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, ha istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

**TENUTO CONTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di Rocchetta Sant'Antonio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), agenzia istituita con Legge della Regione Puglia n. 20 del 4 agosto 2016, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

**VISTO**

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

**DATO ATTO**

- che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, per il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, sono svolte da Ager;
- Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

- Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

**CONSIDERATO** che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

**CONSIDERATO** che il comune di Rocchetta Sant'Antonio ha in affidamento il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla Soc. Coop. Ecoalba s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune in data 1.7.2017;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

**VISTE** le seguenti note:

- invio telematico Ager pef21-30275 del 02/04/2021;
- integrazioni riscontro in data 17/06/2021, con cui il Comune ha inviato la documentazione relativa ai costi totali sostenuti, sulla base del consuntivo Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019, la relazione introduttiva e la dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante richiesta ai fini della validazione del PEF 2021;

**PRESO ATTO** che il PEF predisposto dal gestore è stato integrato con gli ulteriori costi sostenuti dal Comune;

**CONSIDERATO** che AGER ha proceduto all'esame della proposta del piano economico e finanziario presentato da questo Ente e dal soggetto gestore che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;

**RICHIAMATE** le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

**RILEVATO** altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

**PRESO ATTO** della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF;

**DATO ATTO** quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data,

l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Rocchetta Sant'Antonio è complessivamente pari ad € 405,25 € X T.;

**RICHIAMATA** l'allegata Determinazione n. 196 del 21/06/2021 con cui Ager ha validato il Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019;

**VISTO** il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 332.320,00 così ripartiti:

- COSTI VARIABILI € 212.853,00
- COSTI FISSI € 119.467,00

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

**RILEVATO** che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri di produzione presunte di rifiuti, per cui:
  - 88,00 % a carico delle utenze domestiche;
  - 12,00 % a carico delle utenze non domestiche;

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 4% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

**PRESO ATTO** che:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del - decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
- il D.L. 30 aprile 2021 n.56, art.3 c.2, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato, ulteriormente differito, al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- **RICHIAMATI:**

- la delibera A.R.E.R.A. 05/05/2020 n. 158/2020/R/RIF;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021 –allegato 3 nota metodologica stima Tari e Tari corrispettivo;
- l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 rubricato “Agevolazioni Tari”;

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire per l'anno 2021, in deroga al disposto regolamentare di cui all'art.20 comma 2, già prorogato con D.G.C. n.43/2021, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica, che il versamento della TARI avvenga in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:

- 1^ rata 31.08.2021 ( in acconto)
- 2^ rata 31.10.2021 ( in acconto)
- 3^ rata 31.12.2021 ( saldo)

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, e fatto salvo eventuale conguaglio;

**RITENUTO**, al fine di consentire al contribuente di presentare istanza di riduzione della parte variabile della tariffa, di fissare per l'annualità 2021, come scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria, il termine del 31 luglio 2021;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi, per quanto fin qui espresso, di prendere atto del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA e di articolare ed approvare conseguentemente le tariffe per l'anno 2021;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione reso con verbale n. 8 del 30 giugno 2021;

**Con votazione palese per alzata di mano**, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto), votanti n. 8 (otto);  
Con n. 8 (otto) voti favorevoli ed unanimi,

**DELIBERA**

**1)** Di **RECEPIRE** la superiore narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**2)** Di **PRENDERE ATTO** dell'*allegata* Determinazione n. 196 del 21/06/2021 con cui Ager ha validato il Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

**3)** Di **APPROVARE**, per l'anno 2021, il documento *allegato* riportante l'articolazione tariffaria, sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario della TARI 2021 validato da AGER, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

**4)** Di **QUANTIFICARE** in € 332.320,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi

del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato.

**5) Di DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4%.

**6) Di STABILIRE** di applicare, ai sensi dell'art. 6 del dl 73/2021 che eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021 alle attività economiche danneggiate dall'emergenza Covid - 19, per il solo anno 2021, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno portato alla sospensione di alcune attività, alla limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie che hanno comportato la riduzione delle capacità di generare rifiuti, le seguenti agevolazioni alle utenze non domestiche (l'applicazione dovrà operare d'ufficio):

a) una riduzione, pari al 90% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti, per quanto in precedenza espresso, alle seguenti categorie:

2.1	Non Domestica	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2.4	Non Domestica	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
2.6	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, B & B
2.12	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
2.16	Non Domestica	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
2.17	Non Domestica	BAR, CAFFE, PASTICCERIA
2.20	Non Domestica	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
2.21	Non Domestica	DISCOTECA SALE DA GIOCO E INTRATTENIMENTO

b) una riduzione, pari al 75% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della ridotta produzione di rifiuti, alle seguenti categorie:

2.10	Non Domestica	NEGOZI ABBIGL., CALZAT., LIBRER., CARTOL., FERRAM. E ALTRI BENI DUREVOLI
2.13	Non Domestica	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

c) una riduzione, pari al 45% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della ridotta produzione di rifiuti, alle seguenti categorie:

2.8	Non Domestica	UFFICI AGENZIE
2.9	Non Domestica	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
2.11	Non Domestica	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE
2.15	Non Domestica	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2.18	Non Domestica	SUPERMERCATO MACELLERIE

d) i contribuenti devono essere in regola con i pagamenti della Tari; in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.

**7) DI DARE ATTO** che le agevolazioni di cui innanzi sono finanziate prioritariamente dalle risorse che verranno assegnate all'Ente ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 73/2021 e, per la parte restante, dalla quota TARI residua del fondo funzioni fondamentali disponibile nel risultato di amministrazione 2020.

**8) Di ESTENDERE per** l'annualità 2021:

a. per il solo anno 2021, a seguito del disagio economico-sociale accentuato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'agevolazione tariffaria sulla parte variabile della tariffa alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 3, delle

condizioni per l'ammissione al bonus sociale di cui all'art. 57-bis del D.L. nr. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. I beneficiari sono individuati sulla base dei dati ISEE come di seguito indicati:

- agevolazione del 80% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- agevolazione del 60% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, con 3 minori a carico;
- agevolazione del 40% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- agevolazione del 40% della parte variabile del tributo per nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

b. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a. e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI; in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.

c. Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui alla precedente lettera b. viene effettuato dal Comune su richiesta presentata dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

d. Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute nel limite della quota TARI residua del fondo funzioni fondamentali disponibile nel risultato di amministrazione 2020 e non utilizzata per il finanziamento delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche.

e. In caso di in capienza del fondo funzioni fondamentali di cui alla precedente lettera, l'applicazione delle riduzioni alle categorie di utenze domestiche verrà proporzionalmente graduata.

f. In caso di esaurimento delle richieste nell'ambito della singola tipologia di utenza, la somma residua sarà assegnata sempre sulla parte variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare.

**9) Di STABILIRE** che per l'anno 2021 il versamento della TARI avvenga in n. 3 rate con scadenza rispettivamente al:

- 1^ rata 31.08.2021 ( in acconto)
- 2^ rata 31.10.2021 ( in acconto)
- 3^ rata 31.12.2021 ( saldo)

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, e fatto salvo eventuale conguaglio.

**10) Di FISSARE** come scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria per le utenze domestiche il termine del 31 luglio 2021.

**11) Di DARE ATTO:**

- che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

**-Successivamente, il Consiglio Comunale**, nella composizione di cui innanzi, stante l'urgenza di provvedere in ragione del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: Presenti n. 8 (otto), votanti n. 8 (otto);  
Con n. 8 (otto) voti favorevoli ed unanimi,

**DELIBERA**

Di **DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000

Esaurito l'esame dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio comunale dichiara terminata la seduta alle ore 17:58.

Letto approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

**IL PRESIDENTE**  
F.to COLELLA Alfonso

---

Lì 08-07-2021

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

#### **A T T E S T A**

**CHE** copia della presente deliberazione:

-Viene affissa all'**Albo Pretorio Comunale on-line**, come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. N.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **08-07-2021** al **23-07-2021** (n. 469 del reg. Pubbl.).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

#### **A T T E S T A**

**CHE la presente deliberazione:**

- E' stata trasmessa, con lettera Prot. n. ...., in data ....., alla Prefettura di Foggia ai sensi dell'art.135, comma 2, D. Lgs. N. 267/2000;

**E' esecutiva dal giorno 30-06-2021**

-perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 08-07-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 08-07-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

---

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 196 del 21 Giugno 2021**

**OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI**

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*”.

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

La deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 “*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*”.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”.

## **PREMESSO CHE**

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

*condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi

efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte

dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela*

*degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione” (articolo 3, comma 4).*

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all’emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l’impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell’ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all’articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l’Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell’articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l’anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]*”.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*“ l’Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all’annualità 2021 nonché a prevedere anche per l’anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell’emergenza COVID- 19

N) l’art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che “*Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all’[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*”

O) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

## **CONSIDERATO CHE**

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

## **VISTI**

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 57/2020 - ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

## **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

**1) di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Acquaviva delle Fonti, Modugno e Cerignola.

Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

**2) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

**3) di trasmettere il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

**4) di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti [www.ager.puglia.it](http://www.ager.puglia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 21 Giugno 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Avv. Gianfranco GRANDALIANO



#### **4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Ecoalba s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune in data 1.7.2017 . Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati

immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

#### **Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Ecoalba s.r.l.**

La ditta Ecoalba srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 2/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota del 28/04/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 11/06/2021 ed in data 17/6/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

#### **Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Rocchetta Sant'Antonio**

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con note del 28/0/2021 e alla quale il Comune ha dato riscontro in data 17/06/2021.

#### **Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti**

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

#### **Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione**

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR. I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

#### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%

X a = 0,1%

QL a = 0,0%

PG a = 0,0%

C19 = 0,0%

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6% rispetto alle entrate tariffarie 2019 atteso che il Comune si è avvalso della deroga ex art. 107 comma 5 D.l. n.18/2020 c.d." Cura Italia "

#### **4.3 Costi operativi incentivanti**

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

#### **4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare. L'importo determinato risulta, infatti, sufficiente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

#### **4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021**

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro  $\gamma_1$ , viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro  $\gamma_2$ , viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro  $\gamma_3$ , viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing**

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro  $b$ , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3 - 0,6]$ ;
- dal parametro  $b(1 + \omega_a)$ , fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al comma 16.2,  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1 - 0,4]$ .

Il valore di  $\omega$ , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ .

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

#### **4.7 Scelta degli ulteriori parametri**

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

**La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.**

## APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		<b>Anno 2020</b>	<b>Range di scelta</b>
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	$\omega$	0,40	[0,1 ;0,4]
	$\gamma$	-0,60	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	$\gamma_1$	-0,30	[-0.45 ; -0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	$\gamma_2$	-0,15	[-0.3 ; -0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	$\gamma_3$	-0,15	[-0.15 ; -0.05]
	r	1,00	[1 ; 4]
		<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2021</b>
<b>Benchmark di riferimento</b>		404,18	405,25
<b>Costo Unitario effettivo</b>		527,35	590,11

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	$r_{pi}$	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pi} a - X a + Q L a + P G a$	$\rho$	1,60%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a / T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$		1,12	
$T_a$ riconosciuta		333.017	
$\Delta$ non riconosciuto		33.763	

**Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile**

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	366.779	
Scomposizione della tariffa	234.433	132.346
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	234.433	132.346
Tariffa finale ex MTR	366.779	

**Tabella 4: Tariffa finale**

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	333.017	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	212.853	120.163
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		697
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	212.853	119.467
Tariffa finale solo attività in perimetro	212.853	119.467

**Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20****Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020**

agg. 24-11-2020

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	G	31.745,77	0,00	31.745,77
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	G	0,00	28.923,18	28.923,18
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	G	19.686,65	19.544,97	39.231,62
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	G	126.715,92	0,00	126.715,92
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing <b>b</b>	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	G	5.017,55	0,00	5.017,55
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>	E	4.214,74	0,00	4.214,74
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>	E-G	-21.244,22	-3.737,52	-24.981,73
Coefficiente di gradualità <b>(1+γ)</b>	E	0,40	0,40	
Numero di rate <b>r</b>	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+γ)RC<sub>TV</sub>/r</b>	E	-8.497,69	-1.495,01	-9.992,69
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		22.024,27	22.024,27
<b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>165.435,91</b>	<b>68.997,42</b>	<b>234.433,33</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	G	86.982,35	0,00	86.982,35
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	G	0,00	4.837,41	4.837,41
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	G	0,00	895,63	895,63
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni <b>CC</b>	C	0,00	5.733,04	5.733,04
Ammortamenti <b>Amm</b>	G	2.535,00	0,00	2.535,00
Accantonamenti <b>Acc</b>	G	2.530,03	0,00	2.530,03
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	2.530,03	0,00	2.530,03
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	G	3.079,28	0,00	3.079,28
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LC</sub></b>	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	C	8.144,30	0,00	8.144,30
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	E-G	48.763,88	7.505,47	56.269,35
Coefficiente di gradualità <b>(1+γ)</b>	C	0,40	0,40	0,00
Numero di rate <b>r</b>	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+γ)RC<sub>TF</sub>/r</b>	E	19.505,55	3.002,19	22.507,74
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.978,56	8.978,56
<b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>114.632,20</b>	<b>17.713,79</b>	<b>132.345,99</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
<b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>	<b>C</b>	<b>280.068,12</b>	<b>86.711,21</b>	<b>366.779,33</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		696,60	696,60

<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate $r'$	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TV}$	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	E	0	0	
<b><math>\Sigma TF_v</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>165.435,91</b>	<b>68.997,42</b>	<b>234.433,33</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$ )	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) $r_{2020}$ (da PEF 2020)	C	0	0	0
<b><math>\Sigma TF_f</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>114.632,20</b>	<b>17.713,79</b>	<b>132.345,99</b>
<b><math>\Sigma T_v = \Sigma TF_v + \Sigma TF_f</math> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>	<b>280.068,12</b>	<b>86.711,21</b>	<b>366.779,33</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			67%
$q_{a-2}$ kg	G			621,54
costo unitario effettivo - Ccoeff $\text{€cent/kg}$	G			590,11
fabbisogno standard $\text{€cent/kg}$	E			405,25
costo medio settore $\text{€cent/kg}$	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$	E	-0,15	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$	E	-0,15	-0,15	-0,15
<b>Totale <math>\gamma</math></b>	<b>C</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>	<b>C</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
$rpi_o$	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività $X_o$	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_o$	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_o$	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>	<b>C</b>			<b>1,60%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>	<b>C</b>			<b>1,02</b>
$\Sigma T_o$	C			366.779,33
$\Sigma TV_{o-1}$	E			250.738,84
$\Sigma TF_{o-1}$	E			77.033,38
$\Sigma T_{o-1}$	C			327.772,22
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$	C			1,12
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			333.016,58
delta $(\Sigma T_o - \Sigma T_{max})$	C			33.762,75
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica $TV_o$	E			212.853,29
Riclassifica $TF_o$	E			120.163,29
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0,00</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO**

**Provincia di FOGGIA**

**PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE:**

**“PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N.196 DEL  
21/06/2021 ED ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA  
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF TARI ANNO 2021  
DEL COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO ED ESAME E  
APROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021”**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**D.ssa Daniela  
BORRACCINO**

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 8 del 30/06/2021**

### **PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**"PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N.196 DEL 21/06/2021 ED ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF TARI ANNO 2021 DEL COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO ED ESAME E APROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021"**

Il revisore Unico, dott.ssa Daniela BORRACCINO, quale organo di revisione economico finanziario del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22-12-2018, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 239, comma 7, del T.U. 2000 n. 267, procede all'esame della richiesta di parere su proposta di "presa d'atto della determina AGER n.196 del 21/06/2021 ed allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del pef tari anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio ed esame e approvazione tariffe tari anno 2021";

- ✓ visto l'art.1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha disposto l'istituzione della imposta unica comunale (IUC);
- ✓ visto il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, che prevede la possibilità per gli enti di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fissando il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico e finanziario 2020;
- ✓ visto il D.L. 41 del 22/03/2021 (Sostegni) all'art.30 comma 5 che determina la proroga dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle Tariffe al 30/06/2021;
- ✓ visto il D.L. 41 del 22/03/2021 (Sostegni) che rinvia dal 31/03/2021 al 30/04/2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021, successivamente\_;
- ✓ vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 26/10/2020 con cui è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;
- ✓ Viste le deliberazioni di ARERA:
  - n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019

- n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020
- ✓ Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- ✓ dato atto
  - che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.
  - nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune

nella verifica dei dati, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

- ✓ vista la determinazione n. 196 del 21/06/2021 ad oggetto "Approvazione procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n.493/2020 ARERA – validazione, approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art-6 delibera n.443/2019, con la quale è stato approvata di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e ha proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR, di alcuni Comuni ivi compreso il Comune di Rocchetta Sant'Antonio
- ✓ vista la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- ✓ considerato che il Comune deve, per l'anno 2021, rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- ✓ vista la Proposta di deliberazione, trasmessa, avente ad oggetto: "presa d'atto della determina AGER n.196 del 21/06/2021 ed allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del PEF TARI anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio ed esame e approvazione tariffe tari anno 2021" e la relativa richiesta di Parere, nella quale si propone:
  - a. Di PRENDERE ATTO dell'allegata Determinazione n. 196 del 21/06/2021 con cui AGER ha validato il Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019;
  - b. Di APPROVARE, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, elaborata dai competenti Uffici dell'Ente, sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario della TARI 2021 approvato da AGER, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

- c. Di QUANTIFICARE in € 332.320,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato;
- d. Di STABILIRE DI PROROGARE ai sensi dell'art. 6 del dl 73/2021 che eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021 alle attività economiche danneggiate dall'emergenza Covid – 19, in possesso dei codici Ateco come da elenco allegato 1) per il solo anno 2021, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno portato alla sospensione di alcune attività, alla limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie che hanno comportato la riduzione delle capacità di generare rifiuti, sono istituite le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche che verranno applicate d'ufficio, con esplicitazione dei relativi criteri;
- e. Di STABILIRE che per l'anno 2021 il versamento della TARI avvenga in n. 3 rate con scadenza rispettivamente al: -1^ rata 31.08.2021 (in acconto) - 2^ rata 31.10.2021 (in acconto) - 3^ rata 31.12.2021 (saldo);

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dell'Ente; Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

**ESPRIME**

Per quanto di propria competenza, **parere favorevole**, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto : "presa d'atto della determina AGER n.196 del 21/06/2021 ed allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del **PEF TARI** anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio ed esame e approvazione tariffe tari anno 2021", in merito alla veridicità e alla validità dei dati risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021 secondo le prescrizioni delle Delibere 443/2019 e 493/2020 di ARERA.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**D.ssa Daniela BORRACCINO**

**COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO**  
Provincia di Foggia

***PIANO FINANZIARIO  
RELATIVO AL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

**PREMESSE**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e in particolare, l'Allegato A, riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente; Relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario;
- Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
- nel territorio in cui opera il Comune di Rocchetta Sant'Antonio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), agenzia istituita con Legge della Regione Puglia n. 20 del 4 agosto 2016, la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, per il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, sono svolte da Ager;

- Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.
- Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;
- Il comune di Rocchetta Sant’Antonio ha in affidamento il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla Soc. Coop. Ecoalba s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune in data 1.7.2017;
- AGER ha proceduto all’esame della proposta del piano economico e finanziario presentato da questo Ente e dal soggetto gestore che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa e verificando l’indicazione specifica di criteri che potessero consentire l’accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;
- Con determinazione n. 196 del 21/06/2021 Ager ha validato il Piano Economico Finanziario anno 2021 del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

## IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione del Piano Finanziario.

Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Economico Finanziario 2021, sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre statuendo “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell’art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il comma 654 della Legge 147/2013 prevede che “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Le tariffe TARI, devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, Il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale;

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico dal 01/07/2017 è effettuato dalla ditta ECOALBA S.r.l.s. viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con frequenza giornaliera.

L'obiettivo del Comune di Rocchetta Sant'Antonio è di migliorare sempre di più il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, di ridurre con la raccolta domiciliare (sistema c.d. “porta a porta” attivata dal 2011) la produzione di RSU prodotta dall'intera comunità, di proseguire con la sensibilizzazione (soprattutto ai bambini in età scolare) alla differenziazione dei rifiuti e al loro corretto smaltimento; Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si sostengono costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito dalla ditta ECOALBA S.r.l.s. di Lucera, la quale opera con proprie strutture operative.

L'art. 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda le modalità applicative del tributo ad apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 26.10.2020, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed agevolazioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dall'affidataria del servizio come da contratto stipulato con il Comune di Rocchetta Sant'Antonio.

FLUSSO DI RACCOLTA	FREQUENZA	MODALITA' ATTUAZIONE
UMIDO ORGANICO	3/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
SECCO INDIFFERENZIATO	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
CARTA E CARTONE	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
PLASTICA	2/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
VETRO E METALLI	1/7	RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
INGOMBRANTI	6/7	PRENOTAZIONE
R.U.P. (FARMACI SCADUTI, PILE ESAUSTE, CONTENITORI T e/o F)		CONFERIMENTO PRESSO APPOSITI CONTENITORI DISLOCATI PRESSO I RIVENDITORI

Con il modello gestionale ed organizzativo operato nel corso dell'anno 2020 il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, sulla produzione complessiva di rifiuti di 611897 Kg., è stato in grado di raccogliere in modo differenziato Kg. 407337 di rifiuti solidi urbani, indifferenziata Kg. 204560 del totale dei rifiuti.

La tabella che segue riporta i risultati effettivamente raggiunti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio dal 2018 al 2020.

2018	2019	2020	2021
66.86 % raggiunta	68,41 % raggiunta	66,57 % raggiunta	66,57 % obiettivo fissato

Al fine di consentire un sempre minor conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati, che hanno raggiunto costi di smaltimento elevatissimi, di concerto con la società affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, saranno attivate iniziative tese alla sensibilizzazione e a una migliore informazione sulle modalità operative inerenti le corrette procedure di differenziazione dei rifiuti. A tale attività sarà affiancata anche quella di un maggior controllo del territorio e lotta all'abbandono dei rifiuti.

Limitatamente all'anno 2021 sono state introdotte, agevolazioni TARI connesse all'emergenza Covid-19

#### Riduzione della TARI in favore dei titolari di utenze non domestiche

Il D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis", dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva nazionale di 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni TARI per le suddette categorie economiche; La ripartizione del suddetto fondo, tra gli enti interessati, in proporzione alla stima eseguita per ciascuno di esso, verrà comunicato mediante decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, non ancora pubblicato;

Per il solo anno 2021, mediante la quota del fondo previsto dal D.L. n. 73 del 25/05/2021 che sarà assegnata al Comune, quantificata come da nota ANCI e IFEL in data 28 maggio 2021 in euro 10.925,46, si intende articolare le suddette agevolazioni tariffarie d'ufficio, in base alle diverse categorie con una riduzione della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) nella misura del 90%,75% e 45%;

#### Riduzione della Tari 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche

Per il solo anno 2021, a seguito del disagio economico-sociale accentuato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comune di Rocchetta Sant'Antonio, concede alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, agevolazioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa.

I beneficiari sono individuati sulla base dei dati ISEE come di seguito indicati:

- agevolazione del 80% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
- agevolazione del 60% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, con 3 minori a carico;

- agevolazione del 40% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- agevolazione del 40% della parte variabile del tributo per nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI; In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora e tale compensazione viene evidenziata dal comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	86.982,35 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	31.745,74 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	28.923,18 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	126.715,92 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	39.231,62 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		4.837,41 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		895,63 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		2.535,00 €
	Acc Accantonamento		2.530,03 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	

	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		3.079,28 €	
	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COI tv</b> Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		5.017,55 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,60	fattore sharing <b>ω</b>	0,40
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			0,00 €
	<b>b(1+ω)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			4.214,74 €
<b>RC</b> Conguagli	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b>	0
	<b>(1+γ)RCtv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>			-9.992,69 €
	<b>(1+γ)RCtf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>			22.507,74 €
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		22.024,27 €	
	Oneri fissi		8.978,56 €	
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020</b>	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV,2020</sub> /r2020 (se r2020>1)		0,00 €	
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		0,00 €	
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	

	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TF</sub> ,2020/r2020 (se r2020>1)	0,00 €
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €
	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	0,00 €
	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	697,00 €
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,60%
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente	327.772,22 €
<b>Costi fissi effettivi</b>		131.649,00 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		-12.182,00 €
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f$	119.467,00 €
<b>Costi variabili effettivi</b>		234.433,30 €
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		-21.580,30 €
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v$	212.853,00 €
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	332.320,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 292.441,60	% costi fissi utenze domestiche	88,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 88,00\%$	€ 105.130,96
		% costi variabili utenze domestiche	88,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 88,00\%$	€ 187.310,64
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 39.878,40	% costi fissi utenze non domestiche	12,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,00\%$	€ 14.336,04
		% costi variabili utenze non domestiche	12,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,00\%$	€ 25.542,36

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza relativa alla TARI dell'anno 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 292.441,60	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 105.130,96
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 187.310,64

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 39.878,40	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 14.336,04
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 25.542,36

Ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo della legge n. 147/2013 così come modificato dall'art.1, comma 27, della Legge 28/12/2015, n.208 (facoltà per gli anni dal 2014 al 2019 di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99);

Le tariffe per le utenze domestiche sono state elaborate applicando il coefficiente ka riferito al sud riportato nella tabella 1b e il coefficiente kb minimo riportato nella tabella 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Le tariffe per le utenze non domestiche sono state elaborate applicando la media dei coefficienti kc e kd riportati nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	1.661,35	<b>0,75</b>	8,30	<b>0,60</b>	<b>0,645408</b>	<b>82,165201</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	628,74	<b>0,88</b>	0,00	<b>1,40</b>	<b>0,757279</b>	<b>191,718803</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	502,26	<b>1,00</b>	0,00	<b>1,80</b>	<b>0,860544</b>	<b>246,495603</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	432,00	<b>1,08</b>	0,00	<b>2,20</b>	<b>0,929388</b>	<b>301,272404</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	117,00	<b>1,11</b>	0,00	<b>2,90</b>	<b>0,955204</b>	<b>397,131806</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	6,00	<b>1,10</b>	0,00	<b>3,40</b>	<b>0,946599</b>	<b>465,602807</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Agevolazione Comunale UT.DOM.	68.233,65	<b>0,75</b>	787,55	<b>0,60</b>	<b>0,645408</b>	<b>82,165201</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Agevolazione Comunale UT.DOM.	81,41	<b>0,88</b>	2,03	<b>1,40</b>	<b>0,757279</b>	<b>191,718803</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Agevolazione Comunale UT.DOM.	133,00	<b>1,00</b>	0,00	<b>1,80</b>	<b>0,860544</b>	<b>246,495603</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-residenti pensionati estero	469,00	<b>0,24</b>	3,00	<b>0,19</b>	<b>0,215050</b>	<b>27,374706</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-agevolazione comunale UT. DOM.	38,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>0,60</b>	<b>0,645408</b>	<b>82,165201</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-agevolazione comunale UT. DOM.	13.226,18	<b>1,08</b>	95,42	<b>2,20</b>	<b>0,929388</b>	<b>301,272404</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-agevolazione comunale UT.DOM.	3.734,76	<b>1,11</b>	28,24	<b>2,90</b>	<b>0,955204</b>	<b>397,131806</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-agevolazione comunale UT.DOM.	340,00	<b>0,75</b>	0,00	<b>0,60</b>	<b>0,645408</b>	<b>82,165201</b>

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-agevolazione comunale UT.DOM.	27.475,84	0,88	193,54	1,40	0,757279	191,718803
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-agevolazione comunale UT.DOM.	110,00	1,00	1,00	1,80	0,860544	246,495603
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-agevolazione comunale UT.DOM.	2.958,52	1,08	20,21	2,20	0,929388	301,272404
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-agevolazione comunale UT. DOM.	90,00	0,75	0,00	0,60	0,645408	82,165201
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-agevolazione comunale UT. DOM.	26,00	0,88	1,00	1,40	0,757279	191,718803
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-agevolazione comunale UT. DOM.	17.404,99	1,00	124,17	1,80	0,860544	246,495603
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-agevolazione comunale UT. DOM.	578,00	1,10	4,00	3,40	0,946599	465,602807
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-zona non servita	7.382,62	0,30	88,21	0,24	0,258163	32,866080
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-zona non servita	483,00	0,35	4,00	0,56	0,302911	76,687521
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-zona non servita	130,00	0,43	1,00	0,88	0,371755	120,508961
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-zona non servita	59,38	0,44	0,79	1,16	0,382081	158,852722
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-zona non servita- Agevolazione Comunale	112,00	0,30	3,00	0,24	0,258163	32,866080
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-zona non servita- agevolazione comu	436,00	0,43	3,00	0,88	0,371755	120,508961
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-zona non servita- agevolazione comun	293,00	0,44	2,00	1,16	0,382081	158,852722
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-zona non servita- agevolazione comunale	522,87	0,35	5,10	0,56	0,302911	76,687521
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-zona non servita- agevolazione comu	109,00	0,43	1,00	0,88	0,371755	120,508961
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-zona non servita- agevolazione comunale	479,13	0,40	3,90	0,72	0,344217	98,598241
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-residenti	493,00	0,24	4,00	0,19	0,215050	27,374706

	pensionati estero						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-residenti pensionati estero	247,00	<b>0,29</b>	1,00	<b>0,46</b>	<b>0,252397</b>	<b>63,897138</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,40	3,54	0,438419	0,785226
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,43	3,76	0,471301	0,834025
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, B & B	0,00	0,92	8,10	1,008365	1,796704
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	1,04	9,17	1,139891	2,034046
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,00	0,97	8,57	1,063167	1,900957
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,00	0,53	4,70	0,580906	1,042531
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	1,05	9,22	1,150851	2,045137
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,00	1,27	11,16	1,391982	2,475458
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	0,92	8,09	1,008365	1,794485
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,18	10,36	1,293338	2,298006
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	0,81	7,12	0,887799	1,579325
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	6,86	60,36	7,518898	13,388772
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	5,35	47,05	5,863863	10,436410
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	1,68	14,84	1,841362	3,291739
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	5,61	49,37	6,148836	10,951022
2 .21	DISCOTECHES, SALE GIOCHI INTRATTENIMENTO	0,00	1,38	12,19	1,512548	2,703928
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Agevolazioni Cov	47,00	0,40	3,54	0,438419	0,785226
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Agevolazioni Covid	531,81	0,53	4,70	0,580906	1,042531
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Agevolazioni Cov	332,00	1,05	9,22	1,150851	2,045137

2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Agevolazioni Covid 45	85,00	1,27	11,16	1,391982	2,475458
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Agevolazioni Cov	201,00	0,81	7,12	0,887799	1,579325
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Agevolazione Cov	105,00	1,05	9,22	1,150851	2,045137
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Agevolazione Covid 90	1.400,00	0,43	3,76	0,471301	0,834025
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Agevolazione Covid	44,00	0,53	4,70	0,580906	1,042531
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Agevolazione Cov	221,00	1,05	9,22	1,150851	2,045137
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Agevolazione Cov	85,00	0,92	8,09	1,008365	1,794485
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Agevolazione Cov	29,00	0,81	7,12	0,887799	1,579325
2 .21	DISCOTECHES, SALE GIOCHI INTRATTENIMENTO-Agevolazione Covid 90	285,00	1,38	12,19	1,512548	2,703928
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO-AGEVOLAZIONE COMUNALE UT. NON DOM.	164,00	1,04	9,17	1,139891	2,034046
2 .8	UFFICI,AGENZIE-AGEVOLAZIONE COMUNALE UT. NON DOM.-Agevolazioni Covi	546,00	0,97	8,57	1,063167	1,900957
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, B & B-AGEVOLAZIONE COMUNALE UT. NON DO	397,00	0,92	8,10	1,008365	1,796704
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-AGEVOLAZIONE COM	721,00	1,68	14,84	1,841362	3,291739
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-agevolazione com	1.300,00	0,40	3,54	0,438419	0,785226
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-agevolazione com	314,00	0,92	8,09	1,008365	1,794485
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-agevolazione com	419,00	0,40	3,54	0,438419	0,785226
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-agevolazione com	974,00	0,92	8,09	1,008365	1,794485
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-agevolazione comunale UT. NON DO	203,00	1,18	10,36	1,293338	2,298006
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-agevolazione comunale UT. NON	385,15	6,86	60,36	7,518898	13,388772
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-agevolazione comunale UT. NON DOM.-Agevolazi	566,00	5,35	47,05	5,863863	10,436410
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-agevolazione comunale UT. NON D	99,00	5,61	49,37	6,148836	10,951022
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	193,00	0,32	2,84	0,355119	0,631730

	SPECIFICI-zona non servita					
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-zona non servita	30,00	0,67	5,93	0,736545	1,316695

